

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA
SOCIETÀ AMBIEN.TE. S.P.A.**

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società Ambi.en.te. S.p.A. ("la Società") da parte dei Comuni soci della Società ("i Comuni"), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, dall'ordinamento dell'Unione Europea, dal D.Lgs. n.50/2016, dal D.Lgs. n.175/2016 e dalla giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Attraverso il presente Regolamento, i Comuni soci – singolarmente e congiuntamente – intendono esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da escludere la terzietà della Società stessa rispetto ai Comuni medesimi, ferme restando le ulteriori forme di controllo e monitoraggio previste dallo Statuto della Società, nonché dai singoli Contratti di Servizio, dai Capitolati Tecnici del Servizio e dalla normativa vigente.

A tal fine, il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dai Comuni soci sulla Società, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative ed ha lo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni Comunali Socie e gli Organi Amministrativi della Società.

Il presente Regolamento individua, inoltre, in modo organico ed omogeneo, i comportamenti degli organi della Società nei confronti dei Comuni Soci e le diverse competenze degli organi delle Amministrazioni comunali in un'ottica di *governance*.

Si precisa che il controllo analogo ai sensi della vigente normativa potrà essere esercitata dai Comuni Soci solo con le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 2

(Modalità di esercizio del controllo analogo)

Il controllo sulla Società – analogo a quello che i Comuni soci possono esercitare su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione interna – è finalizzato a garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente il servizio pubblico svolto dalla Società ai principi comunitari, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Il controllo analogo è esercitato secondo le seguenti modalità:

- a. indirizzo/controllo sugli obiettivi strategici e le finalità dell'azione societaria;
- b. indirizzo/controllo di tipo economico-finanziario e gestionale;
- c. indirizzo/controllo di tipo societario;
- d. indirizzo/controllo sulla qualità dei servizi erogati;

Il controllo di cui alle precedenti lett. a), b) e c) è esercitato dai Comuni soci in forma congiunta attraverso l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo di cui all'Articolo 3.

Il controllo di cui alla precedente lett. d) è esercitato – singolarmente e limitatamente ai servizi svolti sul proprio territorio – da ciascun singolo Comune ai sensi del successivo articolo 7 .

Articolo 3

(Comitato di Controllo Analogo)

È istituito un Comitato di Controllo Analogo ("il Comitato") per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di controllo di cui al precedente art.2, lett. a), b) e c).

Al Comitato sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 5.

Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni soci ovvero da persone dai medesimi da essi delegate, in quanto tali legittimate ad esprimere in modo vincolante la volontà del Comune su tutte le decisioni di competenza del Comitato.

In particolare, possono essere delegati assessori, consiglieri comunali e/o dirigenti e/o funzionari del Comune, con esclusione di persone estranee all'Amministrazione comunale.

Alle riunioni del Comitato ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale della Società ovvero un soggetto da essi delegato.

Il Presidente del Comitato è nominato dal Comitato medesimo, tra i propri componenti secondo un criterio di rotazione, per la durata di un anno.

Si da espressamente atto che non è dovuto alcun compenso e/o gettone di presenza e/o altra forma di remunerazione e/o di rimborso spese – a carico della Società – nei confronti dei componenti del Comitato, in relazione alla partecipazione alle riunioni del medesimo.

Articolo 4

(Funzionamento del Comitato di Controllo Analogo)

Il Comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il Comitato si riunisce obbligatoriamente altresì ogniqualvolta debba esprimere pareri preventivi obbligatori, ai sensi delle disposizioni che seguono, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno due Comuni ovvero dalla Società.

Il Comitato si riunisce altresì tutte le volte che è convocato dal Presidente.

È consentito intervenire alle sedute del Comitato, anche a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.

Ai fini della validità delle deliberazioni del Comitato è necessario che le stesse vengano adottate in presenza di un duplice *quorum*:

- a) costitutivo, rappresentato dalla presenza di almeno 1/3 dei Comuni soci;
- b) e deliberativo, rappresentato da almeno la metà dei Comuni soci; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale, a cura del Segretario che sarà nominato, di volta in volta, tra i presenti.

È facoltà del Comitato, approvare un regolamento di funzionamento interno informato ai principi e ai criteri del presente Regolamento.

Articolo 5

(Esercizio del controllo analogo congiunto per il tramite del Comitato)

Il controllo analogo di cui all'art.2, lett. a), b) e c) è esercitato dai Comuni soci, in forma congiunta, attraverso l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo, con funzione consultiva relativamente a:

- a) la definizione degli indirizzi e gli obiettivi strategici della Società;

- | | |
|----|---|
| b) | l'approvazione del budget e della relazione programmatica sulla gestione; |
| c) | l'approvazione del piano industriale della Società; |
| d) | l'approvazione del piano degli investimenti e le relative modalità di finanziamento; |
| e) | l'approvazione della relazione sull'andamento semestrale della gestione; |
| f) | la costituzione di società di scopo e/o l'assunzione e/o l'alienazione di partecipazioni; |
| g) | l'assunzione della gestione di servizi presso soggetti non soci, nelle forme e nei limiti consentiti dall'Ordinamenti nazionale e dell'Unione europea; |
| h) | l'assunzione di servizi nuovi e/o ulteriori rispetto a quelli espletati al momento dell'affidamento; |
| i) | le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci, ovvero operazioni straordinarie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni, scissioni, cessioni e/o acquisizioni di rami d'azienda, riduzioni e/o aumenti di capitale); |
| j) | la predisposizione della dotazione organica e le sue variazioni; |
| k) | l'approvazione delle carte di servizio; |
| l) | l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze; |
| m) | l'assunzione di mutui passivi, l'emissione di prestiti obbligazionari e le altre operazioni di indebitamento di importo superiore ad € 1.000.000,00; |
| n) | la concessione di fidejussioni, di ipoteche e di altre forme di garanzia di importo superiore ad € 1.000.000,00; |

o) gli acquisti, le alienazioni e le permutate di beni immobili di importo superiore ad € 1.000.000,00;

p) la stipula di transazioni di importo superiore ad € 1.000.000,00;

q) ogni altra questione che l'Organo amministrativo ritenga di sottoporre.

In ogni caso sono trasmessi al Comitato tutte i verbali del Consiglio di Amministrazione (ove istituito) e del Collegio Sindacale.

Con riferimento alle predette deliberazioni, il controllo analogo demandato al Comitato viene esercitato secondo le seguenti modalità:

i. in via generale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'organo amministrativo trasmette al Comitato una Relazione programmatica sugli obiettivi strategici e gestionali prefissati per l'esercizio successivo nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi dell'esercizio precedente nonché sull'andamento della gestione.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Comitato trasmette alla Società le proprie osservazioni sulla Relazione programmatica, congiuntamente ad indirizzi strategici di carattere generale sulle attività della stessa, che dovranno essere congruamente motivati.

Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere del Comitato si intende positivamente espresso.

ii. in via generale, entro il 30 luglio di ciascun anno, l'organo amministrativo trasmette, altresì, al Comitato una relazione sull'andamento economico-finanziario della gestione aggiornato al 30 giugno.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Comitato – eventualmente anche previo parere del Collegio Sindacale – trasmette le proprie osservazioni e/o indirizzi e/o rilievi, che dovranno essere congruamente motivate.

Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere del Comitato si intende positivamente espresso.

In ogni caso, le deliberazioni inerenti le suddette questioni sono sottoposte alle seguenti modalità di indirizzo e controllo da parte del Comitato:

i. in via di indirizzo preventivo, le deliberazioni inerenti le suddette questioni da parte dell'organo amministrativo sono soggette al parere preventivo obbligatorio del Comitato, da rendersi nel termine perentorio di 15 (*quindici*) giorni dalla relativa richiesta.

A tal fine, l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere al Comitato, il contenuto della deliberazione che intende assumere, le motivazioni sottese, eventuale documentazione a supporto e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'espressione del parere.

Il Comitato può chiedere dei chiarimenti – per iscritto o oralmente – che possono essere resi dall'organo amministrativo anche partecipando alle riunioni del Comitato.

In ogni caso, il Comitato deve deliberare per iscritto l'eventuale proprio parere contrario e le ragioni del dissenso entro il termine stabilito, decorso il quale il parere si intende positivamente espresso.

ii. in via di controllo successivo, l'organo amministrativo dovrà relazionare – almeno due volte l'anno – circa le deliberazioni assunte, in relazione alle questioni sottoposte al parere obbligatorio del Comitato ai sensi del precedente punto (i), trasmettendo altresì copia della deliberazione dell'organo amministrativo.

Resta inteso che l'organo amministrativo potrà discostarsi dal parere reso dal Comitato ai sensi del punto (i) che precede solo qualora, l'esecuzione

del parere espresso dal Comitato esponga la Società al pericolo di una riduzione patrimoniale e/o gli amministratori al pericolo di gravi responsabilità, nei confronti dei terzi e/o anche solo di alcuno dei Comuni Soci.

In tal caso – qualora l'organo amministrativo intenda discostarsi dal parere espresso dal Comitato – la relativa deliberazione dovrà recare congrua motivazione delle ragioni che hanno indotto alla deliberazione assunta: il verbale della deliberazione dovrà essere tempestivamente inviato al Comitato.

Articolo 6

(Coordinamento tra il Comitato di Controllo Analogo e l'OdV ex D.Lgs. 231/2001)

Al fine di garantire uno stretto ed efficace raccordo tra le funzioni di vigilanza e controllo demandate al Comitato di Controllo Analogo e quelle demandate all'istituendo Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001, in corso di attuazione ed implementazione da parte della Società, si prevede sin d'ora che:

- a) le determinazioni inerenti la composizione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza sono rimesse al parere obbligatorio del Comitato;
- b) è prevista come obbligatoria almeno una riunione congiunta annuale del Comitato e dell'OdV, che sarà convocata a cura del Comitato;
- c) è facoltà del Comitato e dell'OdV richiedere la convocazioni di ulteriori incontri congiunti tutte le volte che ciascuno dei due organismi ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità.

È possibile la partecipazione dell'organo amministrativo alle suddette riunioni qualora ciò sia compatibile con gli obiettivi dell'incontro e salvo che, detta

partecipazione, non si renda ostativa in ragione delle peculiarità del caso concreto.

Articolo 7

(Esercizio del controllo analogo disgiunto da parte dei singoli Comuni)

Il controllo analogo di cui all'art.2, lett. d), è esercitato – singolarmente e limitatamente ai servizi svolti sul proprio territorio – da ciascun singolo Comune.

A tal fine, la Società trasmette a ciascun Comune report tecnico-gestionali periodici, almeno semestrali, con riferimento ai servizi svolti nel rispettivo territorio.

Nei report la Società fornisce le informazioni necessarie a consentire al Comune interessato il monitoraggio del funzionamento dei servizi e del rispetto degli standard qualitativi prefissati e la verifica del rispetto dei Contratti di Servizio e del Progetto Tecnico.

Nei report viene altresì effettuata un'analisi dei reclami ricevuti da parte degli utenti e indicati i riscontri e le soluzioni eventualmente forniti dalla Società.

Ciascun Comune può richiedere alla Società la redazione di specifici rapporti in relazione a singole decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate, ove tali informazioni non siano già contenute nel report semestrale.

Con riferimento a ciascun servizio in essere, la Società realizza e trasmette al Comune affidante, con periodicità almeno biennale, un'indagine di customer satisfaction volta a rilevare la percezione degli utenti con riferimento alle principali aree di attività, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio.

Articolo 8

(Regole generali sull'esercizio del controllo analogo)

Indipendentemente dalle modalità di esercizio del controllo analogo, l'attività di vigilanza comunale sulla Società risponde alle seguenti regole generali, integrative di quelle specifiche indicate negli articoli che precedono:

- a) può svolgersi attraverso specifiche verifiche presso sedi operative e/o amministrative della Società, sia pure nel rispetto delle esigenze organizzative e di servizio della Società e dei suoi dipendenti;
- b) può svolgersi anche attraverso personale dipendente dei singoli Comuni in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale in funzione della specifica attività demandata;
- c) può svolgersi attraverso accesso a documenti contabili e sociali e/o richieste di informazioni all'Organo Amministrativo della Società, sia pure nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle esigenze di segretezza commerciale e industriale della Società e/o dei terzi;
- d) garanzia del contraddittorio e della partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Articolo 9

(Impegni per gli Amministratori della Società)

Al fine di garantire che l'attività della Società si svolga in modo armonico e coordinato con l'azione amministrativa dei Comuni soci, l'organo amministrativo della Società si impegna a conformarsi agli indirizzi gestionali e alle direttive di coordinamento impartiti dal Comitato e/o dai singoli Comuni nell'esercizio delle funzioni di controllo analogo.

È fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo della Società di discostarsi dagli atti di indirizzo comunque denominati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indirizzi e/o direttive e/o pareri) del Comitato e/o dei singoli Comuni, nell'esercizio delle funzioni di controllo analogo, qualora si ritenga – sulla base di una congrua e adeguata motivazione che deve risultare per iscritto dalla relativa deliberazione – che l'osservanza e/o l'attuazione dei medesimi atti esponga la Società, e/o i suoi dipendenti e/o i suoi amministratori a situazioni di pericolo, anche di natura patrimoniale.

In ogni caso, le suddette deliberazioni devono essere trasmesse all'organo preposto per la specifica attività di controllo analogo indicata dall'art.2 del presente Regolamento.

In caso di grave e/o reiterata violazione, da parte dell'organo amministrativo della Società, degli indirizzi impartiti dal Comitato e/o dai singoli Comuni, nell'esercizio delle funzioni di controllo analogo, ovvero di omissione e/o violazione della disciplina prevista dal presente Regolamento, l'Assemblea dei Soci, previa motivata diffida nei confronti dell'organo amministrativo, può procedere alla relativa revoca, secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla Codice Civile.

Ciampino, lì 16 gennaio 2017

COMUNE DI CIAMPINO

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO

COMUNE DI CAVE

COMUNE DI CASAPE

COMUNE DI COLONNA

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

